



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – La Spezia

SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Largo Michele Fiorillo, 2 - 0187/2581277/231 - laspezia@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 260/2011

Località: Porto Mercantile della Spezia - Specchio acqueo costituente il Terminal marino di Arcola Petrolifera.

Organizzatore: ////

Recapito telefonico: ////

Data: ////

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:

- VISTO** il foglio n.Dir.Dep/Ac.ac/prot. 52 in data 18 agosto 2011 con cui la Società Arcola Petrolifera ha chiesto di eliminare, limitatamente al campo boe dello stesso Terminal, il vincolo notturno per le manovre di ormeggio e disormeggio posto dall'Ordinanza n.246/2004 in data 29.09.2004;
- VISTO** il fax s.n. in data 04.07.2011 della Società Arcola Petrolifera con cui è stato comunicato il termine dei lavori di sostituzione delle boe presenti nel Terminal e la contestuale attivazione dei segnalamenti luminosi delle stesse;
- VISTA** la nota n.02.02.15/26582 in data 23 agosto 2011 della Capitaneria di porto della Spezia con cui è stato chiesto alla Corporazioni Piloti del Porto e al Gruppo Ormeggiatori del Golfo della Spezia l'espressione del parere tecnico in merito a quanto chiesto dalla Società Arcola Petrolifera S.p.a.;
- VISTI** i fogli ss.nn. entrambi in data 25/08/2001 con cui il Gruppo Ormeggiatori del Golfo della Spezia e la Corporazioni Piloti del Porto hanno espresso il proprio parere in merito;
- VISTA** la nota n.02.02.15/27434 in data 01 settembre 2011 della Capitaneria di porto della Spezia con cui è stata convocata una riunione – con i soggetti all'uopo interessati – al fine di analizzare i particolari aspetti della pratica in questione;
- VISTO** il verbale di riunione del giorno 07 settembre 2011 della Capitaneria di Porto della Spezia con cui, in considerazione della "nuova" sistemazione del campo boe, è stato espresso parere favorevole all'eliminazione del vincolo notturno per le manovre di ormeggio e disormeggio presso il campo boe del Terminal Arcola dando, nel contempo, misure aggiuntive di sicurezza per le citate operazioni;
- VISTA** la nota n.02.02.25/28652 in data 15 settembre 2011 della Capitaneria di porto della Spezia diretta all'Autorità Portuale nella quale è stato chiesto, ai sensi dell'art.14 comma 1 ter della legge 84/1994, il proprio avviso in merito all'impiego del pilota a bordo delle navi con t.s.l. < 2000 che intendono effettuare la manovra di ormeggio presso il citato Terminal in orario notturno;
- VISTO** il foglio n.0010684 in data 22 settembre 2011 dell'Autorità Portuale della Spezia con cui è stato espresso il competente nulla osta ai fini dell'intesa prevista dalla legge 84/94 per la disciplina e l'organizzazione del servizio di pilotaggio;

VISTA l'Ordinanza n.50/1985 in data 20 Giugno 1985, come emendata dall'Ordinanza n.246/2004 in data 29.09.2004, inerente il Regolamento di sicurezza relativo alle operazioni delle navi cisterna che approdano nel Porto della Spezia ed in particolare gli articoli 9 "ormeggio, disormeggio e manovre" e 16 "illuminazione dei punti di ormeggio";

VISTA l'Ordinanza n.260/10 in data 15 novembre 2010 relativa alla disciplina della navigazione all'interno e all'esterno dello specchio acqueo del Terminal marino della Società Arcola Petrolifera;

VISTA l'Ordinanza n.150/01 in data 24 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia;

RITENUTO necessario, alla luce della realizzazione del sistema di illuminazione del campo boe del Terminal Arcola Petrolifera, eliminare, limitatamente allo stesso Terminal, il vincolo notturno per le manovre di ormeggio e disormeggio per le navi che devono ormeggiare e/o disormeggiare dal campo boe della Società Arcola Petrolifera;

CONSIDERATA la necessità di adottare misure relative alle modalità di ormeggio, disormeggio e manovre nello specchio acqueo del Terminal Arcola Petrolifera al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività marittime, in relazione alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare nonché a tutela dell'incolumità degli operatori portuali addetti alle operazioni di cui trattasi;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

L'ultimo comma dell'articolo 9 dell'Ordinanza n.50/1985, come emendata, in premessa citata, viene così modificato:

"Le operazioni di ormeggio e disormeggio presso il campo boe POL Nato ubicato nella rada interna del Porto Mercantile della Spezia dovranno essere svolte durante le ore diurne osservando le seguenti disposizioni:

- a) Le navi che intendono procedere all'ormeggio devono giungere al punto di imbarco pilota almeno 60 (sessanta) minuti prima del tramonto del sole oppure alle prime luci dell'alba;
- b) Le navi che intendono procedere al disormeggio devono iniziare le operazioni almeno 40 (quaranta) minuti prima del tramonto del sole oppure alle prime luci dell'alba.

Per specifiche e motivate esigenze di sicurezza l'Autorità Marittima può disporre il movimento della nave anche in ore notturne."

Articolo 2

L'articolo 9 dell'Ordinanza n.50/1985, come emendata, in premessa citata, è integrato dal seguente comma:

"Le navi che intendono ormeggiare **in orario notturno** presso il campo boe del Terminal di Arcola Petrolifera dovranno adottare le seguenti misure di sicurezza:

- Obbligo del pilota a bordo (anche per le navi con t.s.l. < 2000);
- presenza a bordo della nave di un responsabile/capo turno del Terminal;
- condizioni meteo marine assicurate favorevoli. (vento con intensità inferiore a 10 nodi proveniente da qualsiasi quadrante -singola raffica rilevata nei 10' precedenti la manovra-).

Le navi che intendono disormeggiare in orario notturno presso il campo boe del Terminal di Arcola Petrolifera dovranno adottare le seguenti misure di sicurezza:

- condizioni meteo marine assicurate favorevoli. (vento con intensità inferiore a 10 nodi proveniente da qualsiasi quadrante -singola raffica rilevata nei 10' precedenti la manovra-).

Per specifiche e motivate esigenze di sicurezza l'Autorità Marittima può revocare il movimento della nave in ore notturne."



Articolo 3

1. La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.
2. I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai termini di legge.
3. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga ogni eventuale ed ulteriore disposizione in materia contraria alla presente.

La Spezia, 17 Ottobre 2011

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe AULICINO
Giuseppe Aulicino